

ACCORDO

Il presente accordo (l'“**Accordo**”) è sottoscritto tra:

- **Abbey Road S.r.l.**, con sede legale in via 63° Brigata Bolero 15, 40033 - Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 03721371205, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle Imprese di Bologna al n. BO-541425 (di seguito “**Abbey Road**”), titolare di n. 3.898.891 azioni ordinarie di Marzocchi Pompe S.p.A. (“**Marzocchi Pompe**” o la “**Società**”) in persona del proprio legale rappresentate Paolo Marzocchi (di seguito “**PM**”), il quale sottoscrive il presente Accordo anche in proprio, in relazione all'impegno dallo stesso assunto nel successivo art. 2.1, per l'ipotesi in cui società e/o persone fisiche a lui riconducibili acquistino partecipazioni in Marzocchi Pompe;

- da un lato -

e

- **Urban 90 S.r.l.** in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Modena, 41121, viale Ciro Menotti 201, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle Imprese di Modena al n. MO-419081 c.f. e P. Iva 03804440364, titolare di 261.722 (di seguito “**Urban 90**”);

- l'**Ing. Gabriele Bonfiglioli**, nato a Bologna (BO) il 28 gennaio 1966 e residente a Bologna (BO), via Ercolani 4, c.f. BNFGR66A28A944Y (di seguito “**GB**”) che sottoscrive il presente Accordo in proprio, in relazione all'impegno dallo stesso assunto nel successivo art. 2.1 per l'ipotesi in cui società e/o persone fisiche a lui riconducibili acquistino, direttamente o indirettamente, partecipazioni in Marzocchi Pompe;

- il **Rag. Guido Nardi**, nato a Bologna il 26 febbraio 1959 e residente a Sasso Marconi via Helston 5/2 c.f. NRD GDU 59B26 A944U, titolare di n. 102.353 azioni ordinarie di Marzocchi Pompe (di seguito “**GN**”);

- l'**Ing. Aldo Toscano**, nato a Il Cairo [Egitto] il 23 novembre 1958 e residente a Castel San Pietro Terme (BO) via Grazia Deledda 48, c.f. TSC LFL 58M23 Z336O, titolare di 102.353 azioni ordinarie di Marzocchi Pompe (di seguito “**AT**”);

- il **Sig. Andrea Zucchini**, nato a Bologna il 13 maggio 1957 e residente a Bologna via Santa Barbara 2, c.f. ZCC NDR 57E13 A944I, titolare di 102.353 azioni ordinarie di Marzocchi Pompe (di seguito “**AZ**”);

- il **Rag. Marco Minghetti**, nato a Bologna il 31 gennaio 1956 e residente a Bologna via Raimondi 10/3, c.f. MNG MRC 56A31 A944V, 3 titolare di n. 102.353 azioni ordinarie di Marzocchi Pompe (di seguito “**MM**” e congiuntamente a, GB, GN, AT e AZ i “**Manager**”);

- dall'altro lato -

di seguito congiuntamente le “**Parti**” e ciascuna singolarmente la “**Parte**”.

Premesso che:

A. stante l'importanza del contributo dei Manager per l'andamento ed il successo dell'attività della Società, Abbey Road ha ritenuto opportuno nell'interesse della Società stipulare il presente Accordo, che ha l'effetto di consolidare la partecipazione dei Manager alla *governance* e all'amministrazione della Società stessa;

B. su 550.000 azioni di titolarità di Abbey Road è stato costituito un pegno a favore di Maria

Marzocchi, con la previsione che i relativi diritti di voto spetteranno a quest'ultima, e PM pertanto non si assume alcuna responsabilità per l'ipotesi in cui Maria Marzocchi voti in maniera difforme rispetto a quanto suggerito dallo stesso in relazione all'attuazione del presente Accordo;

C. su 3.348.891 azioni di titolarità di Abbey Road, nonché sulle azioni di titolarità di Urban 90, GN, AT, AZ, MM è stato costituito un pegno a favore di Banca di Bologna. Le Parti si danno reciprocamente atto della conoscenza piena da parte delle medesime dei contenuti del relativo atto di pegno e degli effetti che il medesimo potrebbe avere sull'esercizio del diritto di voto;

D. per mezzo del presente Accordo le Parti intendono disciplinare alcuni aspetti della *governance* della Società.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Nomina dei membri del consiglio di amministrazione

1.1 Le Parti si accordano sulla conferma di GB quale amministratore delegato della Società, con i poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione della Società il 24 settembre 2018 a cui si rinvia.

1.2 Le Parti si impegnano a presentare e votare una lista comune (la "Lista") ai fini delle elezioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società. Tale Lista dovrà essere composta come segue:


(i) nell'ipotesi di un Consiglio di Amministrazione formato da 7 membri, la Lista sarà composta da:

- 4 componenti espressione di PM;
- GB;
- 1 altro componente scelto tra i Manager;
- 1 componente dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, da indicare per ultimo in ordine progressivo;

(ii) nell'ipotesi di un Consiglio di Amministrazione formato da 9 membri, la Lista sarà composta da:

- 5 componenti espressione di PM;
- GB;
- altri 2 componenti scelti tra i Manager;
- 1 componente dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, da indicare per ultimo in ordine progressivo.

1.3 Le Parti concordano che il candidato o i candidati contenuti nella Lista come espressione dei Manager saranno individuati con il voto favorevole della maggioranza delle azioni possedute dai Manager che al momento della suddetta individuazione abbiano ancora un rapporto di lavoro in essere con la Società e da Urban90. Resta inteso che ai fini della comunicazione del nominativo di tale candidato o candidati, sarà sufficiente l'invio di una comunicazione congiunta ad Abbey Road – via raccomandata A/R o via posta elettronica certificata – da parte di quelli tra i suddetti soggetti che abbiano espresso la maggioranza in



questione.

1.4 Le Parti concordano inoltre che in assenza della comunicazione di cui al precedente art. 1.3, nei tempi necessari alla presentazione della Lista, Abbey Road inserirà all'interno della Lista come componente o componenti espressione dei Manager, il manager (o i due manager) con maggior anzianità di servizio. Ove ad un dato momento non fosse possibile – a causa dell'insufficienza numerica dei rapporti di lavoro rimasti in essere tra i Manager e la Società – designare il manager (o i due manager), spetterà ad Abbey Road completare la Lista con nominativi sostitutivi di proprio gradimento.

1.5 Nel caso in cui GB dovesse cessare per qualsiasi ragione il proprio rapporto di lavoro con la Società, verrà meno la possibilità di includerne il relativo nominativo nella Lista e spetterà ad Abbey Road l'individuazione di un nominativo in sostituzione di quello di GB.

1.6 La vigenza di un rapporto di lavoro con la Società rappresenta il presupposto (i) per la nomina dei Manager alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e (ii) per il mantenimento di detta carica (con conseguente impegno alle dimissioni per ciascun Manager che, dopo essere stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione, cessasse il proprio rapporto di lavoro con la Società).

Articolo 2 – Nuovi Soci

2.1 Nell'ipotesi in cui società e/o persone fisiche rispettivamente riconducibili a PM o a GB acquistino una partecipazione in Marzocchi Pompe, PM e GB si impegnano rispettivamente a fare in modo che le suddette società e/o persone fisiche a ciascuno di essi riconducibili, aderiscano al presente Accordo e che, comunque, anche prima della loro formale adesione, pongano in essere condotte conformi al contenuto del presente Accordo e idonee a realizzarne le finalità come previste dal precedente art. 1. Il presente impegno è assunto da PM e GB anche nei confronti dei rispettivi successori e aventi causa.

2.2. L'impegno di cui al precedente art. 2.1 è assunto anche dagli altri Manager, nell'ipotesi in cui società e/o persone fisiche a loro riconducibili (inclusi i rispettivi successori e aventi causa) acquistino una partecipazione in Marzocchi Pompe.

2.3 Il presente Accordo varrà pertanto anche come contratto a favore di terzo a norma dell'art. 1411 c.c. relativamente all'adesione delle suddette società e/o persone fisiche eventualmente interessate dall'applicazione dei precedenti artt. 2.1 e 2.2.

Articolo 3 – Durata, efficacia e inadempimento

3.1 Il presente Accordo entrerà in vigore con effetto dalla data di negoziazione delle azioni di Marzocchi Pompe su AIM Italia e rimarrà efficace sino alla data del 30 giugno 2023, potendo comunque essere rinnovato (anche solo parzialmente) a seguito di accordo scritto tra le Parti. Le Parti si impegnano sin da ora a valutare in buona fede la negoziazione di meccanismi per il rinnovo del presente Accordo.

3.2 Qualora una delle Parti si rendesse inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte per mezzo del presente Accordo, le Parti riconoscono alla Parte non inadempiente il diritto di agire in giudizio per ottenere l'esecuzione in forma specifica dei diritti derivanti dello stesso, salva ovviamente ogni eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Articolo 4 – Scioglimento parziale

4.1 Le Parti danno atto che il presente Accordo si scioglierà parzialmente e cesserà di avere efficacia (a) nei confronti dei Manager che cessino per qualsiasi ragione il proprio rapporto di

lavoro con la Società e/o (b) nei confronti di GB ove Urban 90 cessi di essere azionista della Società e nei confronti degli altri Manager che cessino di essere azionisti della Società.

Articolo 5 – Controversie

5.1 Le Parti si impegnano a risolvere in buona fede e amichevolmente qualsiasi controversia derivante o comunque relativa all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e/o cessazione del presente Accordo. Nel caso in cui non fosse possibile pervenire ad una soluzione amichevole, le controversie che possano formare oggetto di compromesso, saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dalla Camera Arbitrale di Milano, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. Le Parti convengono in ogni caso che la designazione di uno degli arbitri spetterà ad Abbey Road e la designazione di un secondo arbitro spetterà alle altre parti.

5.2 Per la risoluzione di tutte quelle controversie non arbitrabili, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 6 – Varie

6.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

6.2 Il presente Accordo trova causa giuridica nel rapporto societario tra le Parti e nella necessità per le medesime di disciplinare alcuni aspetti di tale rapporto che non potevano confluire nella regolamentazione statutaria.


6.3 Il presente Accordo costituisce il solo ed unico accordo tra le Parti in relazione a quanto in esso disciplinato e sostituisce ogni precedente accordo o contratto, verbale o scritto, intervenuto in precedenza tra le Parti in relazione a quanto stabilito dal presente Accordo. Restano in vigore il "Patto di Stabilità" e l'"Impegno ad acquisto delle azioni" sottoscritto dalla Società con ciascuno dei Manager e datati 1 settembre 2018 nonché quanto convenuto nell'"Inadempimento Patto di Stabilità" sottoscritto da ciascuno dei Manager a favore di PM e datato 1 settembre 2018, precisandosi che l'opzione *call* ivi concessa è a favore di PM per sé o per persona da nominare (in questo secondo caso, senza che nessun acquisto sia imputato o imputabile a PM).


6.4 Il presente Accordo deve intendersi concordato senza pregiudizio per le obbligazioni previste dall'accordo di *lock-up* sottoscritto dalle Parti, rimanendo inoltre impregiudicata la responsabilità per l'eventuale vendita delle azioni in violazione del suddetto accordo di *lock-up*.

6.5 Nessuna modifica o aggiunta al presente Accordo potrà avere efficacia ove essa non sia stata concordata per iscritto dalle Parti.


6.6 L'invalidità o l'inefficacia di qualsiasi disposizione dell'Accordo non inficerà la validità o l'efficacia della restante parte dell'Accordo. Le Parti convengono, in buona fede, di sostituire tale disposizione invalida o inefficace con un'altra valida ed efficace, avente per quanto possibile lo stesso effetto di quella invalida o inefficace.

Bologna, 21 giugno 2019







per Abbey Road S.r.l.
Sig. Paolo Marzocchi



Sig. Paolo Marzocchi




Urban 90 S.r.l.



Ing. Gabriele Bonfiglioli




Rag. Guido Nardi



Ing. Aldo Toscano



Sig. Andrea Zucchini



Rag. Marco Minghetti